

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA
indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

mese di MAGGIO 2009

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1995 (base 100)	97,02	97,81	98,60	99,12	99,74	100,26	100,35	100,70	100,96	101,49	102,10	102,28
1996 %	102,4 5,5	102,7 5,0	103,0 4,5	103,6 4,5	104,0 4,3	104,2 3,9	104,0 3,6	104,1 3,4	104,4 3,4	104,5 3,0	104,8 2,6	104,9 2,6
1997 %	105,1 2,6	105,2 2,4	105,3 2,2	105,4 1,7	105,7 1,6	105,7 1,4	105,7 1,6	105,7 1,5	105,9 1,4	106,2 1,6	106,5 1,6	106,5 1,5
1998 %	106,8 1,6	107,1 1,8	107,1 1,7	107,3 1,8	107,5 1,7	107,6 1,8	107,6 1,8	107,7 1,9	107,8 1,8	108,0 1,7	108,1 1,5	108,1 1,5
1999 %	108,2 1,3	108,4 1,2	108,6 1,4	109,0 1,6	109,2 1,6	109,2 1,5	109,4 1,7	109,4 1,6	109,7 1,8	109,9 1,8	110,3 2,0	110,4 2,1
2000 %	110,5 2,1	111,0 2,4	111,3 2,5	111,4 2,2	111,7 2,3	112,1 2,7	112,3 2,7	112,3 2,7	112,5 2,6	112,8 2,6	113,3 2,7	113,4 2,7
2001 %	113,9 3,1	114,3 3,0	114,4 2,8	114,8 3,1	115,1 3,0	115,3 2,9	115,3 2,7	115,3 2,7	115,4 2,6	115,7 2,6	115,9 2,3	116,0 2,3
2002 %	116,5 2,3	116,9 2,3	117,2 2,4	117,5 2,5	117,7 2,3	117,9 2,3	118,0 2,3	118,2 2,5	118,4 2,6	118,7 2,6	119,0 2,7	119,1 2,7
2003 %	119,6 2,7	119,8 2,5	120,2 2,6	120,4 2,5	120,5 2,4	120,6 2,3	120,9 2,5	121,1 2,5	121,4 2,5	121,5 2,4	121,8 2,4	121,8 2,3
2004 %	122,0 2,0	122,4 2,2	122,5 1,9	122,8 2,0	123,0 2,1	123,3 2,2	123,4 2,1	123,6 2,1	123,6 1,8	123,6 1,7	123,9 1,7	123,9 1,7
2005 %	123,9 1,6	124,3 1,6	124,5 1,6	124,9 1,7	125,1 1,7	125,3 1,6	125,6 1,8	125,8 1,8	125,9 1,9	126,1 2,0	126,1 1,8	126,3 1,9
2006 %	126,6 2,2	126,9 2,1	127,1 2,1	127,4 2,0	127,8 2,2	127,9 2,1	128,2 2,1	128,4 2,1	128,4 2,0	128,2 1,7	128,3 1,7	128,4 1,7
2007 %	128,5 1,5	128,8 1,5	129,0 1,5	129,2 1,4	129,6 1,4	129,9 1,6	130,2 1,6	130,4 1,6	130,4 1,6	130,8 2,0	131,3 2,3	131,8 2,6
2008 %	132,2 2,9	132,5 2,9	133,2 3,3	133,5 3,3	134,2 3,5	134,8 3,8	135,4 4,0	135,5 3,9	135,2 3,7	135,2 3,4	134,7 2,6	134,5 2,0
2009 %	134,2 1,5	134,5 1,5	134,5 1,0	134,8 1,0	135,1 0,7							

1. Nella prima riga sono riportati gli indici ISTAT
2. Nella seconda riga sono indicate le percentuali di incremento rispetto all'anno precedente

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto (Tfr), per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute dal 15 maggio 2009 al 14 giugno 2009, è pari a 0,959572%.

PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature

Contraddizioni del Governo: da un lato si parla di prolungare l'età pensionabile da 65 a 67 anni su base volontaria, con incentivi, dall'altro nel pubblico impiego è stato tolto il diritto al prolungamento di due anni all'uscita per la pensione cioè da 65 a 67 anni....solo su facoltà della Direzione potrà essere accordato il prolungamento al lavoro; inoltre dopo 40 anni (per ora sono stati tolti i periodi riscattati...) di servizio il lavoratore pubblico deve lasciare il servizio attivo.

Non sarebbe meglio avere una condotta univoca?

CURIOSITA'

L'antica polis tassa i Paperoni

Ad Atene "una tantum" sui Paperoni. La scure del fisco greco si abbatte sui ricchi. Il governo del Paese ha manifestato l'intento di introdurre una tassa una tantum compresa tra mille e 5mila euro per 128mila Greci con reddito lordo superiore ai 60mila euro l'anno. La tassa sui ricchi porterà al Paese 250 milioni di euro di extra-gettito, restringendo il buco di bilancio, che quest'anno ha raggiunto il 3,7% del prodotto interno lordo. I cittadini più benestanti dovranno così supportare gli sforzi compiuti dal governo per uscire dalla crisi. (*gi.ma*)

"Fisco d'arancio" per gli sposini

Convogliare a nozze in Italia conviene, anche con la "benedizione" del fisco. Lo conferma un rapporto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, secondo cui la tassazione combinata sui due coniugi pesa meno di quella sui due redditi separati. L'Italia sembra essere l'unica isola felice rispetto al resto dell'Europa, in cui tra moglie e marito pare che ci si metta pure il fisco, svantaggiando la coppia dal punto di vista tributario, almeno in certe fasce di reddito. Insomma, in Italia, anche sul piano fiscale, questo matrimonio s'ha da fare... (*gi.ma*)

Se fatturi puoi vincere alla lotteria

Chi l'ha detto che rilasciare la fattura è una rottura? Ad Atene chi emette fattura rischia di vincere una fortuna. Nell'antica polis è partita la lotteria della fattura: un'idea del Fisco greco per cercare di arginare la crescita dell'economia sommersa. L'amministrazione fiscale ha proposto di rimborsare tutte le fatture emesse, a prescindere dall'ammontare, se le ultime due cifre del documento contabile coincidono con gli ultimi due numeri del biglietto vincente della lotteria nazionale, che si estrae ogni settimana. Insomma, la dea bendata bacia la fattura fortunata! (*gi.ma*)

CONTROLLI 730 da Sole 24 ore

Ai sensi dell'articolo 36 ter del Dpr 600/73, l'Amministrazione finanziaria provvede ad effettuare il controllo formale delle dichiarazioni entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni.

Quindi, un modello 730 per l'anno 2008 presentato nel 2009 può essere soggetto a controllo formale entro il 31 dicembre 2011.

Dopo quella data, la mancata esibizione della documentazione da parte di un contribuente non può venire sanzionata.

In caso di notifica di cartella di pagamento oltre i termini previsti dalla legge, il contribuente potrà fare valere le proprie ragioni presso l'ufficio competente, il quale dovrebbe provvedere all'annullamento in autotutela della pretesa scaduta.

PRIVACY e SCONTRINO PARLANTE MEDICINALI da Sole 24 ore

Il contenuto del cosiddetto «scontrino parlante» (introdotto dall'articolo 1, comma 28, legge 296/2006), riportando dati idonei a rivelare lo stato di salute di un soggetto, ha da sempre suscitato perplessità in ordine alla sua compatibilità con la normativa in tema di privacy.

Sul punto si è da poco espresso il Garante con una prescrizione (documento pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» n. 104 del 7 maggio 2009) che chiarisce cosa possa e debba contenere tale scontrino.

La normativa con la quale è stato introdotto lo scontrino parlante stabilisce che lo stesso debba riportare, affinché il contribuente possa avvalersi dei relativi benefici fiscali, la «natura, qualità e quantità» dei farmaci acquistati.

Prima dell'intervento del Garante, l'agenzia delle Entrate aveva chiarito che per «qualità» si dovesse intendere la denominazione del farmaco, che andava riportata insieme al codice fiscale del paziente ed alla natura e quantità dei medicinali acquistati.

Il Garante, al contrario, ha stabilito che, ai fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, lo scontrino fiscale debba riportare il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (Aic) del farmaco anziché la menzione in chiaro della denominazione dello stesso, oltre al codice fiscale del paziente e dalla natura e quantità dei medicinali acquistati.

Riportando il numero Aic è possibile identificare in modo univoco il farmaco, specificandone la «qualità», senza però rilevare dati legati alla salute del contribuente che emergerebbero qualora si riportasse la denominazione in chiaro del farmaco, facilmente ricollegabile a una determinata patologia.

Il numero Aic viene infatti rilevato grazie alla lettura ottica del codice a barre del farmaco e riportato sullo scontrino in sostituzione della denominazione in chiaro del farmaco.

L'agenzia delle Entrate, entro tre mesi dal provvedimento del Garante, dovrà fornire indicazioni per poter rendere operative le prescrizioni dello stesso, mentre i titolari del trattamento di dati personali che emettono scontrini fiscali per l'acquisto di farmaci dovranno adeguarsi alle suddette indicazioni non oltre il primo gennaio 2010.

P.A. - LA CONVALESCENZA DOPO IL RICOVERO OSPEDALIERO

Il trattamento economico per le assenze dal servizio del pubblico dipendente per i periodi di convalescenza post ricovero ospedaliero non è soggetto alle riduzioni previste dall'articolo 71 del DL 112/08 (messaggio numero 16603 del 21 luglio 2008 e circolare 109 del 9 dicembre 2008).

Nulla invece è previsto sul dovere dell'amministrazione di chiedere la visita fiscale e, in particolare, di conseguenza il dipendente è tenuto a rispettare le fasce di reperibilità al fine di consentire la visita di controllo.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA: Erogazioni liberali a Onlus Porte aperte alla deducibilità della trattenuta sullo stipendio

Il dipendente che effettua donazioni in favore di una o più Onlus tramite il proprio datore di lavoro può optare, in alternativa alla detrazione del 19 per cento in occasione del conguaglio, anche per la deduzione dell'intera somma in sede di dichiarazione dei redditi. Lo precisa la risoluzione n. 160/E del 15 giugno.

L'Agenzia delle Entrate torna, dunque, sulla possibilità di fruire di benefici fiscali in occasione di erogazioni liberali effettuate mediante trattenuta diretta sullo stipendio.

Benefici fiscali concessi, tuttavia, a condizione che sia consentita la tracciabilità del versamento e la riferibilità dell'erogazione all'effettivo donante. A tale scopo, nel confermare le regole già illustrate con la risoluzione n. 441/E del 2008, l'Amministrazione chiarisce che la scelta del dipendente, tra la

detrazione o la deduzione, deve risultare da una espressa dichiarazione da lui sottoscritta, contenuta nel modulo di adesione all'iniziativa oppure in un apposito modulo ad hoc.

Il datore di lavoro, dal canto suo, dovrà farsi carico di far attestare da ogni Onlus l'entità complessiva dell'erogazione ricevuta dal singolo dipendente.

FISCO - COMPENSAZIONI CREDITI/DEBITI

Equitalia invierà ai contribuenti iscritti a ruolo, che contemporaneamente vantano crediti d'imposta, una proposta per compensare i due importi.

La possibilità di pagare le somme iscritte a ruolo utilizzando crediti d'imposta è stata introdotta dal collegato alla Finanziaria 2007 (articolo 2, comma 13, DI 262/2006), che ha inserito, all'interno del Dpr 602/73, l'articolo 28-ter appositamente dedicato alle nuove regole.

L'Agenzia delle entrate ha successivamente fissato, con provvedimento direttoriale del 29 luglio 2008, le modalità di trasmissione dei flussi informativi tra Equitalia e Amministrazione finanziaria. L'Agenzia trasmette, al momento dell'erogazione dei rimborsi d'imposta, l'elenco dei beneficiari a Equitalia che individua, all'interno di questo, chi è iscritto a ruolo e chi no.

La nuova lista viene restituita alle Entrate, che provvede a mettere a disposizione di ciascun agente della riscossione gli importi corrispondenti alle somme iscritte a ruolo non rimosse, comprensive degli interessi e delle spese. L'agente della riscossione sospende le azioni di recupero e notifica una proposta di compensazione agli aventi diritto al rimborso.

Il modello per la proposta contiene il dettaglio delle somme iscritte a ruolo, le informazioni sugli sportelli dell'agente della riscossione (indirizzi, orari e giorni di apertura), il modulo di adesione e l'elenco dei documenti da allegare.

Il contribuente, se accetta la compensazione, dovrà restituire personalmente allo sportello competente, via fax o tramite posta, entro 60 giorni dalla ricezione della proposta, una copia del modulo di adesione, compilata e firmata, allegando la documentazione richiesta.

La mancata risposta da parte del contribuente entro 60 giorni, viene considerata come rifiuto della proposta di compensazione; trascorsi 80 giorni dalla notifica della stessa senza l'adesione, l'agente della riscossione riprenderà l'attività di recupero delle somme iscritte a ruolo.

STUDI DI SETTORE

Niente accertamento da studi di settore per chi dichiara, anche a seguito di adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quelli calcolati da Gerico 2009 integrato dai correttivi congiunturali (decreto del ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009 "Approvazione della revisione degli studi di settore" in G.U. 138 del 17 giugno 2009).

IN ALLEGATO A PARTE - MIN.FINANZE Decreto 19 maggio 2009 in GU n. 138 del 17 giugno 2009 (documento 139)

In vista del prossimo appuntamento con la dichiarazione dei redditi e della scadenza per il versamento delle relative imposte, recentemente prorogata al 6/7/2009, l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito all'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2008. Dai nuovi indicatori di normalità economica ai correttivi anticrisi, che debbutano con Ge.ri.co. 2009, la circolare spiega gli effetti di tali elementi sul risultato degli studi di settore e sulle modalità di adeguamento.

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circolare 29/E del 18 giugno 2009 (documento 140)

L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA:

Studi di settore per il 2008, ecco cosa cambia

In una circolare nero su bianco tutte le novità anticrisi

Studi di settore off limits in sede di accertamento se non pubblicati prima della scadenza del periodo d'imposta cui si riferisce il controllo. Uffici chiamati, "causa crisi", a verificare la sussistenza della pretesa anche con l'ausilio di "ulteriori elementi" rispetto alle risultanze dei parametri. Comuni in campo per l'elaborazione degli studi su base regionale e locale. Sono alcuni dei punti affrontati dalla circolare n. 29/E di oggi, con cui l'Agenzia delle Entrate illustra, come ogni anno, le novità introdotte in materia di studi di settore. Il documento di prassi fa inoltre focus sui nuovi indicatori di normalità economica, che fanno parte integrante della seconda tranches di studi sottoposta a revisione, sui correttivi anti-crisi e sulle novità di modelli e Gerico 2009.

In Gazzetta entro i termini o fuori dall'accertamento - Come previsto dalla manovra d'estate (dl 112/2008), a partire dal 2008 l'uso degli studi in sede di controllo è ammesso solo se pubblicati in Gazzetta ufficiale prima della scadenza del periodo d'imposta cui si riferisce l'accertamento. Sempre il dl 112 ha stabilito che, a partire dal 2009, gli studi devono approdare in G.U. entro il 30 settembre dell'anno di entrata in vigore.

In cantiere i nuovi studi a vocazione "federale" - Con la manovra d'estate è partito il conto alla rovescia per l'elaborazione degli studi di settore su base regionale e locale entro la fine del 2013. La loro predisposizione deve tenere conto delle differenze che possono evidenziarsi a livello territoriale, in termini di prezzi e tariffe, nelle prestazioni di servizi e nelle cessioni di beni, con un occhio di riguardo ai modelli organizzativi che caratterizzano la specifica attività economica.

Inoltre, secondo le linee operative dettate dal decreto Mef del 19 maggio scorso, i Comuni entrano in campo attivamente nella predisposizione dei nuovi studi, guadagnandosi un posto in prima linea sia all'interno della Commissione degli esperti che negli Osservatori regionali. Il coinvolgimento degli enti locali risponde all'intento di calare questo strumento dell'accertamento sempre più nel territorio e garantirne un'effettiva elaborazione "su misura".

Nuovi indicatori di normalità - Sia per gli studi relativi alle attività professionali che per quelli d'impresa sono nati nuovi indicatori definiti con modalità particolarmente strutturate, basate su una approfondita analisi economica che contribuiscono a garantire un grado di precisione della stima dei ricavi o compensi di gran lunga superiore rispetto a quello fornito dagli indicatori approvati nel 2007. Gli indicatori di normalità economica fanno parte integrante della seconda tranches di studi sottoposta a revisione. In caso di incoerenza vengono determinati maggiori ricavi/compensi che devono essere sommati sia al valore puntuale che al valore minimo stimato dall'analisi di congruità dello studio di settore.

In campo anche un quartetto di correttivi salvagente - I quattro interventi correttivi, sottoposti al vaglio della Commissione degli esperti e introdotti dal decreto Mef del 19 maggio scorso, integrano gli studi di settore, rimodellandoli sulla base dei colpi inferti dalla crisi. La revisione congiunturale degli studi, infatti, li rende sensibili al rialzo dei costi delle materie prime e del carburante, alla presenza di rimanenze di magazzino tendenzialmente più alte per la riduzione delle vendite, al calo dei margini di redditività registrati nelle diverse attività economica. Le quattro tipologie di interventi anticrisi sono tagliati su queste variabili e riguardano:

- correttivi relativi al costo delle materie prime, al costo del carburante, al credito d'imposta per caro petrolio e al familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria
- interventi sugli indicatori di normalità economica, con una rimodulazione dei valori soglia
- correttivi congiunturali di settore legati alla riduzione dei margini di redditività
- correttivi congiunturali individuali collegati alla contrazione dei ricavi.

Inoltre, nel documento di prassi l'Agenzia precisa che i risultati degli studi che tengono conto dei correttivi anticrisi si applicano, ai fini dell'accertamento, per il solo periodo d'imposta 2008 e non alle annualità precedenti. Resta comunque ferma, per il contribuente che lo richieda, la possibilità di utilizzo anche per gli anni d'imposta precedenti al 2008 delle risultanze degli studi di settore approvati in evoluzione con decreto Mef del 23 dicembre scorso (studi ante crisi).

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Coppa del Mondo di Baseball

Data di emissione il 20 giugno 2009

San Giovanni Leonardi

Data di emissione il 23 giugno 2009

SPESE DI TELEFONIA DEDUCIBILI

Le spese di telefonia fissa e mobile costituenti costi per commessa non soggiacciono alla deducibilità limitata all'80% (articolo 102, comma 9 del TUIR), qualora non siano suscettibili di uso promiscuo e siano direttamente afferenti ricavi di esercizio che concorrono alla determinazione del reddito.

Per quanto riguarda, invece, la deducibilità delle spese di telefonia sostenute da una società quale mandatario senza rappresentanza in nome proprio e per conto del mandante, si ritiene che le stesse non subiscano alcuna limitazione ai fini della deducibilità, che troverà al contrario applicazione in capo alle società mandanti.

Esclusi i limiti di deducibilità per servizi di telefonia in commessa

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risoluzione 162/E del 18 giugno 2009
(documento 141)**

L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA:

Agenzia delle Entrate e Federazione italiana medici di famiglia

Professionisti della salute a cura di Fisco

Il Fisco si prende cura dei medici con una serie di lezioni sugli aspetti più importanti del panorama tributario, dall'imposta regionale sulle attività produttive per i professionisti della salute ai nuovi modelli per fare la dichiarazione dei redditi. Un percorso formativo ad alta densità fiscale iniziato oggi sulla base di una convenzione stipulata dall'Agenzia delle Entrate con la Federazione italiana medici di famiglia.

Il corso, che si rivolge ai responsabili fiscali delle strutture territoriali della Fimmg, prevede, in particolare, un ciclo di approfondimenti sull'Irap, sulle novità in materia di studi di settore e di modelli di dichiarazione per il 2009, sulle società di servizi, sui profili fiscali delle associazioni professionali e delle società tra professionisti.

L'intesa con la Fimmg rientra nell'ambito delle iniziative di collaborazione istituzionale promosse dall'Agenzia nei confronti di diversi enti ed associazioni. Da alcuni anni, infatti, le Entrate sono particolarmente attive sul versante della formazione, nell'ottica di garantire un aggiornamento costante dei propri interlocutori.

PENSIONI ANZIANITA' - SI APRE UNA FINESTRA

Il dipendente che al 31 marzo ha raggiunto i 40 anni di contribuzione e che compie i 57 anni di età entro il 30 giugno può chiedere di andare in pensione con decorrenza 1 luglio. Anche chi ha

accumulato 35 anni di contribuzione e ha compiuto 58 anni di età entro il 31 dicembre può accedere alla pensione con decorrenza 1 luglio.

Dal 1 luglio scatteranno invece le cosiddette -quote- (somma di età anagrafica e anni di contribuzione) che per i lavoratori dipendenti (INPS e INPDAP) sono, fermo restando una anzianità contributiva di almeno 35 anni:

- dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2010
quota 95 con almeno 59 anni di età
- dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012
quota 96 con almeno con almeno 60 anni
- dal 1 gennaio 2013 in poi
quota 97 con almeno 61 anni di età.

Ricordiamo che l'età pensionabile è al compimento del 65esimo anno per gli uomini e del 60esimo anno per le donne (con progetti di innalzamento).

Per le pensioni dei Fondi speciali ENPAM i requisiti per le pensioni anticipate sono (salvo future modifiche):

- anzianità contributiva di almeno 40 anni
- con 58 anni di età, almeno 35 anni di contribuzione (effettiva o riscattata) e 30 di laurea.